

STUDIO LEGALE ROSSI

Via Pompeo Magno 23/A, 00192 ROMA
Tel. 06 3212344 – Fax 06 32502499
guidorossiavv@gmail.com

Avv. Guido Rossi
Avv. Andrea Brocco

Roma, 25 febbraio 2016

Spett.le
A.N.M.
Associazione Nazionale Magistrati

Oggetto: parere sulle ipotesi che escludono l'applicazione del massimale contributivo ai magistrati nominati dopo il 1° gennaio 1996 (precedente iscrizione previdenziale, riscatto della laurea e servizio militare).

Sono pervenuti numerosi quesiti relativi alle diverse ipotesi di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996, che possono dar luogo all'esclusione del massimale contributivo per i magistrati entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1996. Segnatamente, sotto diversi aspetti, i quesiti riguardano:

- a) la precedente iscrizione ad altra gestione previdenziale;
- b) il riscatto del periodo della laurea;
- c) la valorizzazione del servizio militare.

Con il presente parere, ad integrazione di quelli già resi sull'argomento, si intende fornire una risposta generale ai suddetti quesiti, tenuto anche conto dell'entrata in vigore della norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 280, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016).

1. Preliminarmente, va osservato che l'art. 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, per quanto qui rileva, prevede l'applicazione del massimale contributivo ai **“lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie”**.

Questa disposizione introduce un limite al finanziamento e al calcolo delle pensioni soggette **interamente al c.d. sistema “contributivo”** (lavoratori privi di anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996), prevedendo la **“sterilizzazione”** delle quote di reddito eccedenti un certo importo, le quali non vengono assoggettate alla contribuzione previdenziale

(né a carico del lavoratore, né a carico del datore di lavoro) e, quindi, non concorrono a finanziare l'importo della pensione “*contributiva*”.

2. In base al testo e alla *ratio* della norma, il presupposto per l'applicazione del massimale contributivo **non è solo** quello di essere iscritti ad una determinata forma pensionistica obbligatoria dal 1° gennaio 1996 o da data successiva, **ma è anche quello di essere “*privi di anzianità contributiva*” anteriore a tale data.**

Quest'ultima espressione, che fa riferimento all'assenza di anzianità contributive, **senza ulteriori specificazioni o limitazioni**, è stata interpretata dagli Enti previdenziali nel senso che **qualsiasi “*anzianità contributiva*” anteriore al 1° gennaio 1996, in qualunque modo maturata, esclude l'applicazione del massimale contributivo¹.**

In particolare, l'allora INPDAP (oggi assorbito nell'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici), con **Lettera Circolare prot. 2359 del 18 dicembre 2008**, sulla base di un **parere reso dal Ministero del Lavoro**, ha affermato che il massimale contributivo è escluso da **qualsiasi anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996**, anche se maturata “*presso qualsiasi altra gestione o cassa*”, aggiungendo che a tal fine “*devono essere considerati tutti i periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa compresi il lavoro all'estero, la maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro e il servizio militare*”, ed incluso il **riscatto del periodo della laurea** collocato anteriormente al 1° gennaio 1996.

A tal fine, la citata Circolare imponeva a tutte le Amministrazioni pubbliche di acquisire dai propri dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 1996, e di inviare all'allora INPDAP, una dichiarazione attestante l'esistenza dei periodi di cui sopra, con la specifica del relativo arco temporale.

Per quanto consta, con riferimento ai magistrati, tale adempimento è stato posto in essere soltanto con la Circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2015, che ha invitato i magistrati, assunti successivamente al 31 dicembre 1995, a comunicare l'eventuale esistenza di anzianità contributive pregresse, proprio al fine di verificare se a tali magistrati debba essere applicato, o no, il massimale contributivo.

¹ Fanno eccezione soltanto due ipotesi, indicate nella citata Circolare, entrambe estranee all'attuale situazione dei magistrati interessati. Si tratta del riscatto della laurea richiesto da soggetti inoccupati alla data della domanda di riscatto - e cioè da soggetti che non hanno mai lavorato e non lavorano al momento della domanda di riscatto (art. 5, comma 5 bis, l. n. 184/1997, introdotto dall'art. 1, comma 77, della l. n. 247/2007) - e del riscatto dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti prima dell'istituzione, a decorrere dal 1996, della Gestione Separata INPS (cfr. Part. 51, comma 2, della l. n. 488/1999 e il D.M. 2 ottobre 2001), i quali, anche se riguardano periodi anteriori al 1° gennaio 1996, non escludono l'applicazione del massimale.

Analoga interpretazione è stata fornita per il settore privato dall'INPS, secondo il quale **il massimale contributivo è escluso dall'esistenza di qualsiasi tipo di contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996, effettiva o figurativa** (Circolare INPS n. 42 del 17 marzo 2009)².

3. In tale contesto è recentemente intervenuto l'art. 1, comma 280, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità per il 2016), in base al quale *“il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda”*.

Per quanto sopra detto, tale norma ha carattere “genuinamente” interpretativo, in quanto l'esclusione del massimale, per i lavoratori che ottengano a domanda una contribuzione anteriore al 1° gennaio 1996, era già desumibile dalla norma interpretata, laddove applica il massimale soltanto a coloro che siano *“privi di anzianità contributiva”* anteriore al 1° gennaio 1996.

Nel prosieguo verranno valutati gli effetti, sulle singole ipotesi oggetto del presente parere, della previsione secondo cui l'acquisizione, a domanda, di anzianità pregressa esclude il massimale dal mese successivo alla domanda.

4. Deve ritenersi ormai acquisito, dunque, che **i magistrati entrati in servizio dopo il 1° gennaio 1996 non sono assoggettati al massimale contributivo laddove abbiano o acquisiscano anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1996, effettive o figurative.**

Tale regola **prescinde da ogni elemento “volontaristico”**, in quanto l'applicazione, o no, del massimale dipende **esclusivamente dall'esistenza obiettiva della pregressa anzianità contributiva**, a qualunque titolo posseduta o ottenuta.

Fatta questa premessa generale, di seguito vengono esaminate le tre ipotesi di anzianità pregressa per le quali sono stati richiesti chiarimenti, anche alla luce della norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 280, della legge n. 208 del 2015.

² Ciò con le uniche due eccezioni, estranee al caso di specie, già indicate alla precedente nota 1.

a) L'anzianità contributiva derivante da precedente iscrizione previdenziale

5. La prima ipotesi di anzianità pregressa, che esclude il massimale, è quella di vantare una precedente iscrizione previdenziale anteriore al 1° gennaio 1996, **anche se non in continuità** con il servizio da magistrato.

Al riguardo, rileva anzitutto l'eventuale precedente iscrizione presso il medesimo Ente previdenziale attuale (INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, già INPDAP).

Inoltre, secondo la costante interpretazione degli Enti previdenziali, a tal fine rileva **ogni contribuzione, anteriore al 1° gennaio 1996, ad una qualsiasi gestione previdenziale obbligatoria, anche diversa da quella attuale, ivi incluse le casse dei liberi professionisti quale la Cassa Forense** (cfr. la Circolare INPDAP n.2359/2008 e la Circolare INPS n. 42/2009, sopra citate).

Tale conclusione appare corretta, tenuto conto che il citato art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, da un lato, assegna rilevanza ad ogni *“forma pensionistica obbligatoria”* (in coerenza con le altre disposizioni della medesima legge, che stabiliscono l'applicazione del calcolo contributivo della pensione, al quale è connesso il massimale, in base all'anzianità acquisita dall'interessato alla data del 1° gennaio 1996 presso l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS o presso qualsiasi forma sostitutiva o esclusiva della stessa: cfr. l'art. 1, commi 6, 11 e 12, l. n. 335/1995).

Dall'altro lato, nell'escludere il massimale per chi sia *“privo di anzianità contributiva”* anteriore al 1° gennaio 1996, non fa eccezioni a seconda che tale anzianità sia stata maturata presso una gestione uguale o diversa rispetto a quella alla quale l'interessato è iscritto dopo il 1° gennaio 1996.

Chiaramente, l'anzianità maturata presso le altre gestioni previdenziali è tutta quella effettivamente accreditata presso tali gestioni, anche a titolo di riscatto. Ad esempio, in caso di precedente iscrizione alla Cassa Forense dal 1998, nella quale sia stato riscattato presso tale Cassa il periodo della laurea del 1995/1998 (con pagamento del relativo onere), il magistrato avrà comunque conseguito un'anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996.

6. Sempre secondo gli Enti previdenziali, l'esistenza di anzianità pregresse presso altra gestione previdenziale esclude il massimale *“anche nell'ipotesi in cui tali pregressi periodi non vengano valorizzati presso l'ultima gestione pensionistica”* (Circolare INPDAP n.2359/2008, cit.).

In altri termini, **l'anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 è utile ex se al fine di escludere il massimale, anche se non ricongiunta presso**

P'attuale gestione previdenziale (ricongiunzione che invece è necessaria per valorizzare la contribuzione ai fini del diritto e della misura della pensione).

Anche tale conclusione appare conforme al dettato normativo, che, come visto, esclude il massimale per il solo fatto di avere un'anzianità anteriore al 1° gennaio 1996, senza richiederne necessariamente la valorizzazione ai fini pensionistici.

Si aggiunge che tale conclusione non pare smentita dalla norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 208, della legge n. 280/2015, laddove dispone che, in caso di *“accredito su domanda”* di *“contributi riferiti a periodi antecedenti al 1° gennaio 1996”*, l'esclusione del massimale opera dal mese successivo a quello della domanda.

Ed infatti, la *ratio* di tale norma sembra essere solo quella di stabilire la decorrenza degli effetti, ai fini del massimale, dell'acquisizione di anzianità contributive pregresse che, in assenza di domanda, sarebbero inesistenti (come nel caso del riscatto della laurea). In tal senso deve essere, dunque, inteso il riferimento alla fattispecie dell'*“accredito a domanda”* di contributi.

La norma non sembra riguardare il caso delle anzianità pregresse già esistenti, le quali, come visto, per quanto riguarda l'operatività del meccanismo del massimale, vanno considerate già *“accreditate”* anche se versate ad altra gestione pensionistica ed anche se non utilizzate – o ancora non utilizzate - ai fini della pensione.

b) Il riscatto del periodo di laurea

7. Il massimale è escluso anche dall'anzianità pregressa acquisita attraverso il riscatto, a domanda, di periodi di laurea anteriori al 1° gennaio 1996.

Tale effetto, pacifico nell'interpretazione e nella prassi degli Enti previdenziali (cfr. la Circolare INPDAP n.2359/2008 e la Circolare INPS n. 42/2009, sopra citate), consegue sia alle citate disposizioni di legge sul massimale (che ne escludono l'applicazione in presenza di qualsiasi anzianità anteriore al 1° gennaio 1996), sia alle norme di legge sul riscatto, secondo cui le anzianità riscattate rilevano *“anche ai fini del computo delle anzianità previste dall'art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995”* (art. 2, comma 3, d. lgs. n. 184/1997) e, cioè, al fine di determinare il metodo di calcolo della pensione (retributivo, misto o contributivo) a seconda dell'anzianità contributiva alla data del 1° gennaio 1996.

In tal modo, quella norma prevede che il riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 1996 esclude il metodo di calcolo interamente contributivo della pensione, al quale è strettamente ed esclusivamente connesso il meccanismo del massimale contributivo.

Sempre in base alle citate disposizioni sul massimale, questo è escluso a **prescindere dal fatto che il periodo riscattato si ponga, o no, in continuità con l'immissione in servizio del richiedente.**

Pertanto, per fare un esempio, **se un magistrato nominato nel 1998 riscatta (in tutto o in parte) un periodo di laurea svolto dal 1991 al 1994, acquisisce in tal modo un'anzianità anteriore al 1° gennaio 1996 che esclude l'applicazione del massimale contributivo** (e ciò varrebbe anche nel caso in cui il periodo di laurea riscattato si collocasse a cavallo di tale data, ad esempio dal 1994 al 1997, poiché anche in tal caso sarebbe maturata un'anzianità anteriore al 1° gennaio 1996).

8. Deve essere rilevato che gli effetti del riscatto sul sistema di calcolo della pensione, e quindi sul meccanismo del massimale contributivo, sono **condizionati all'accoglimento della domanda di riscatto e al pagamento del relativo onere da parte dell'interessato.**

Ciò perché il riscatto si perfeziona soltanto quando l'interessato abbia accettato i calcoli forniti dall'Ente ed abbia pagato, almeno in parte, il relativo onere (Circolare INPDAP n. 2359/2008).

In caso di pagamento rateale (consentito fino ad un massimo di 120 rate), gli Enti previdenziali hanno precisato che, al fine del perfezionamento del riscatto, è necessario il pagamento almeno di una rata (Circolare INPS n. 42/2009).

Ciò in conformità alla consolidata regolamentazione del riscatto dettata dagli stessi Enti, secondo cui la domanda di riscatto si intende rinunciata laddove non ne venga pagato l'importo (in unica soluzione) o non ne venga versata la prima rata (in caso di pagamento rateale), mentre il mancato pagamento di rate successive alla prima viene considerato come rinuncia solo parziale al riscatto, con l'effetto che, in tal caso, si considera riscattato un periodo proporzionale all'importo effettivamente versato (cfr. la Circolare INPDAP n. 2359/2008, il messaggio INPDAP n. 22427/2008, la Circolare INPS n. 29/2008 e i messaggi INPS n. 22427/2008 e n. 2547/2014).

9. La legge prevede la possibilità del **riscatto soltanto parziale** della durata legale del corso di studi (art. 2, comma 2, l. n. 184/1997), **senza però stabilire un periodo minimo** da riscattare.

Non constano neppure precisazioni amministrative in ordine al periodo minimo riscattabile e, in particolare, in merito alla possibilità di riscattare periodi inferiori all'anno (mentre deve ritenersi pacificamente riscattabile un solo anno, quale unità di misura di calcolo del periodo di laurea).

In tale contesto, può osservarsi che la possibilità di riscattare periodi inferiori all'anno non può essere esclusa *a priori*, considerato che, come visto, gli Enti previdenziali, in caso di interruzione del pagamento rateale, prevedono che gli importi pagati determinino il riscatto di periodi proporzionali a quanto effettivamente pagato, senza prevedere alcuna eccezione con riferimento alla durata di tali periodi.

10. Con riguardo alla decorrenza degli effetti del riscatto ai fini del massimale contributivo, la norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 280, della legge n. 208/2015 ha chiarito i dubbi derivanti dalle contrastanti interpretazioni fornite dall'ex INPDAP e dall'INPS.

Mentre, infatti, l'INPDAP riteneva che il riscatto escludesse il massimale sin dalla data di assunzione dell'interessato (*rectius* dalla data in cui si è superata la soglia di reddito rilevante: cfr. la citata Circolare n. 2359/2008), l'INPS riteneva che l'esclusione del massimale operasse dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di riscatto (cfr. la citata Circolare n. 42/2009), non valendo quindi ad escludere retroattivamente il massimale eventualmente già applicato prima del riscatto.

Il dubbio è stato chiarito dalla norma interpretativa, in base alla quale l'effetto di escludere il massimale contributivo si produce "***a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda***" di riscatto.

Occorre avvertire che la domanda di riscatto va presentata all'Ente previdenziale, mentre le trattenute contributive vengono effettuate dal datore di lavoro. Onde, per esigenze di certezza ed amministrative, è massimamente opportuno che gli interessati, una volta presentata la domanda di riscatto, ne diano immediata comunicazione al Ministero della Giustizia.

11. Si precisa, infine, che il **massimale contributivo** è escluso soltanto dal riscatto della laurea effettuati ai fini pensionistici ai sensi del d. lgs. n. 184 del 1997, di cui si è parlato sino ad ora, ma **non è invece escluso dal riscatto della laurea effettuato ai fini del trattamento di fine servizio** (indennità di buonuscita) ai sensi degli artt. 15 e 24 del D.P.R. n. 1032 del 1973.

c) Il servizio militare e i servizi sostitutivi o equiparati

12. L'ulteriore ipotesi di esclusione del massimale contributivo da prendere in considerazione riguarda il servizio militare, anche di leva, svolto prima del 1° gennaio 1996.

Al riguardo, si osserva anzitutto che, oltre al servizio militare, **a tal fine rilevano anche i servizi sostitutivi o equiparati ad esso**, e in particolare sia

i servizi prestati presso Forze Armate o militari in adempimento dell'obbligo di leva (ad esempio come Ufficiale di Complemento presso la Guardia di Finanza), **sia il servizio volontario civile** (trattandosi di servizio anteriore al 2005 e, dunque, utile *ex se* ai fini pensionistici: cfr. la nota operativa INPDAP n. 24 del 7 maggio 2009).

13. Va poi rilevato che, per i magistrati, in quanto dipendenti dello Stato, **il servizio militare, così come quelli ad esso equiparati, rientrano tra i servizi che sono computati ex se nell'anzianità utile per il trattamento di pensione, senza oneri a carico del magistrato** (artt. 8 e 145 del D.P.R. n. 1092 del 1973; cfr. anche la nota operativa INPDAP n. 24/2009).

Ciò perché si tratta di servizi pur sempre prestati per conto dello Stato (art. 8, D.P.R. n. 1092/1973), tanto che il magistrato è tenuto a dichiararne l'esistenza al momento dell'immissione in servizio (art. 145, D.P.R. n. 1092/1973)³, mettendo così l'Amministrazione in condizione di valutarlo come servizio utile alla pensione.

Pertanto, il periodo di servizio militare del magistrato, in qualunque epoca svolto, è valorizzato **automaticamente e gratuitamente** ai fini pensionistici, **senza necessità di alcuna domanda e senza alcun onere a carico del magistrato stesso** (si veda ancora la nota operativa INPDAP n. 24/2009).

14. Alcune riflessioni vanno fatte circa le modalità con le quali viene valorizzato ai fini pensionistici il servizio militare, alla luce della citata norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 208, della legge n. 280 del 2015.

Come appena detto, per tali periodi non è necessaria una domanda di riscatto o accredito, poiché il periodo del servizio militare dei dipendenti statali rientra, per legge, nei servizi computabili ai fini pensionistici.

Tuttavia, a seguito dell'assorbimento nell'INPDAP (oggi INPS) dell'ex CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici dipendenti amministrazioni dello Stato), per quanto consta, l'Ente previdenziale risulta richiedere anche ai dipendenti statali la presentazione di una "*istanza di computo*" del periodo del servizio militare.

³ Ciò a differenza dei dipendenti pubblici diversi da quelli "statali", per i quali il servizio militare (di leva) è sì valutabile "gratuitamente" a fini pensionistici, ma soltanto su domanda e limitatamente al servizio prestato a cavallo o successivamente alla data del 30 gennaio 1987 (ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 della legge n. 958 del 1986, dell'art. 7 della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 1 della legge n. 274 del 1991).

Si pone allora il problema di stabilire la natura di tale “istanza” ai fini della norma interpretativa contenuta nella recente legge di stabilità, secondo la quale, in caso di “accredito a domanda” di contributi previdenziali anteriori al 1° gennaio 1996, l’effetto di escludere il massimale si produce dal mese successivo a quello della domanda.

Ebbene, ad avviso di chi scrive, è ragionevole ritenere che, nel caso del servizio militare, **il massimale contributivo deve ritenersi escluso per il solo fatto dell’esistenza di un periodo anteriore al 1° gennaio 1996, a prescindere dall’esistenza e dalla data di presentazione dell’istanza di computo.**

Ed infatti, l’istanza richiesta dall’Ente previdenziale pare volta soltanto a consentire al medesimo Ente di avere contezza di periodi che, per legge, vanno computati ai fini pensionistici, ma non pare invece costituire un elemento costitutivo per la valorizzazione dei medesimi periodi ai fini pensionistici.

In altri termini, l’istanza di computo del servizio militare non costituisce una “domanda di accredito” di periodi altrimenti non computabili, ma costituisce invece un’istanza volta a consentire in concreto il computo, ai fini pensionistici, di periodi contributivi che sono accreditati *ex lege*.

Ciò posto, è massimamente opportuno che i magistrati interessati, da un lato, comunichino al Ministero della Giustizia l’esistenza del servizio militare, o equiparato, svolto prima del 1° gennaio 1996 (comunicazione che, per legge, dovrebbe avvenire già al momento dell’immissione in servizio).

E, dall’altro lato, ove non l’abbiano già fatto, presentino quanto prima l’istanza di computo del servizio militare all’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, anche al fine di evitare l’eventuale postergazione dell’effetto di escludere il massimale contributivo laddove prevalesse una diversa interpretazione circa la decorrenza di tale effetto nel caso che ci occupa, alla luce della recente legge di stabilità.

Conclusioni

Conclusivamente, **con riguardo ai magistrati nominati successivamente al 31 dicembre 1995, il massimale contributivo non si applica laddove vi siano anzianità contributive anteriori a tale data - anche se non in continuità con il servizio da magistrato - ivi incluse:**

- **quelle derivanti da precedente iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria**, le quali escludono *in toto* l’applicazione del massimale contributivo, anche se non vengano ricongiunte presso l’attuale gestione previdenziale;

- **quelle derivanti dal riscatto totale o parziale della laurea**, le quali escludono l'applicazione del massimale contributivo dal mese successivo alla domanda di riscatto (tale effetto è condizionato al pagamento, almeno parziale, dell'onere del riscatto che verrà successivamente comunicato);

- **quelle derivanti dal servizio militare o dai servizi sostitutivi ed equiparati**, le quali devono ritenersi escludere *in toto* l'applicazione del massimale contributivo, a prescindere dall'istanza di riconoscimento di tali servizi, che comunque è opportuno venga tempestivamente presentata all'Ente previdenziale, così com'è opportuno comunicare l'esistenza di tali periodi al Ministero della Giustizia.

Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento, porgo distinti saluti.

Avv. Guido Rossi